

## **Delibera n. 1320**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ROBERTO CASELLI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 520 del 29 ottobre 2013 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Roberto Caselli, nato a Grosseto (GR) il 26 ottobre 1969;

VISTE le note del 27 agosto 2019 (prot. n. 60387 di pari data), del 16 settembre 2019 (prot. n. 66854 del 17 settembre 2019) e del 20 settembre 2019 (prot. n. 68213 di pari data) con le quali Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Roberto Caselli nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la delibera OCF n. 1242 del 3 dicembre 2019, notificata in pari data, con cui il Sig. Roberto Caselli è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 9 dicembre 2019 (prot. n. 86086/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Roberto Caselli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del

TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver:
  - acquisito, anche mediante distrazione, somme di pertinenza del cliente;
  - ricevuto moduli prefirmiti in bianco;
  - perfezionato operazioni non autorizzate;
- art. 159, comma 7, del Regolamento intermediari, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Roberto Caselli non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 17 febbraio 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Roberto Caselli consistenti nell'acquisizione di somme di pertinenza del cliente, ricevimento di moduli prefirmiti in bianco, perfezionamento operazioni non autorizzate e utilizzazione di codici di accesso telematico relativi ai rapporti di pertinenza del cliente;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Roberto Caselli le sopracitate violazioni degli articoli 158, comma 1 e 159, comma 7 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 7 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza del cliente e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo o comunque al medesimo collegati;
- per le violazioni degli obblighi di correttezza diligenza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1 del Regolamento Intermediari, consistenti nella ricezione di modulistica prefirmata in bianco e del divieto di utilizzo da parte del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di codici di accesso telematico di pertinenza del cliente o comunque al medesimo collegati di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, in ragione della gravità della condotta che, nella fattispecie, risulta rilevante alla luce delle seguenti circostanze:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- la ricezione di modulistica prefirmata in bianco ha consentito al consulente di realizzare condotte acquisitive, nonché di variare, in favore di un proprio congiunto, il beneficiario di due polizze assicurative intestate al cliente;
- l'utilizzo dei codici ha consentito al consulente di operare, di fatto in via esclusiva, sul conto corrente di pertinenza del cliente, realizzando altresì le suddette condotte acquisitive;
- con riferimento alla specificità delle violazioni contestate e alla loro gravità, va rilevato che – nonostante le stesse siano riferibili ad un unico cliente - la reiterazione delle condotte illecite poste in essere, l'ammontare della somma di denaro oggetto di acquisizione, nonché le modalità con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano imputabili al Sig. Roberto Caselli a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati.

#### DELIBERA

che il Sig. Roberto Caselli, nato a Grosseto (GR) il 26 ottobre 1969, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti